

Archimede s.a.s.

Assistenza contabile e Fiscale
Centergross - Funo di Argelato (Bo)
Pieve di Cento (Bo)
Quarto Inferiore (BO)

Circolare n. 6 del 07/11/2019

DECRETO FISCALE 124/2019

Sarà scaglionata nel tempo l'efficacia delle disposizioni introdotte dal **DI 124/2019**, pubblicato sabato 26 ottobre in «Gazzetta Ufficiale» e in vigore da domenica 27 ottobre. Si parte da subito con la riduzione del secondo acconto Irpef, Ires e Irap per i contribuenti soggetti agli Isa, per finire con la riduzione a mille euro del divieto di utilizzo del contante nelle transazioni tra soggetti diversi, prevista a partire dal 1° gennaio 2022.

Compensazioni crediti fiscali

Considerando che quest'anno le dichiarazioni dei redditi e Irap, relative al 2018, dovranno essere presentate entro il 2 dicembre 2019 (cioè dopo l'entrata in vigore del decreto fiscale) e che molti contribuenti hanno già compensato, prima della presentazione alle Entrate dei modelli, importi di crediti Irpef, Ires e Irap di queste dichiarazioni superiori a 5.000 euro, il decreto fiscale prevede che la stretta sulle compensazioni (che consente l'utilizzo di questi crediti solo dopo 10 giorni dall'invio alle Entrate del modello) si applicherà solo «con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019». Quindi, per chi ha l'esercizio coincidente con l'anno solare, con riferimento ai crediti che saranno indicati nei modelli 2020, relativi al 2019, da presentare dal 2 maggio 2020 in poi.

Appalti e manodopera

Si applicheranno dal 1° gennaio 2020 le discusse e complicate disposizioni relative al versamento da parte dei committenti delle ritenute fiscali operate dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici sulle retribuzioni dei propri dipendenti. Torna quindi la responsabilità del committente per le ritenute fiscali operate ai dipendenti nella filiera di appalti e subappalti. Nata con il DI 223/2006, abrogata dal DI 175/2014 è oggi ripescata dal decreto fiscale con un grado di farraginosità più elevato. Le modifiche non toccano l'articolo 29 del Dlgs 276/2003, in cui è disciplinata la responsabilità in solido del committente imprenditore con l'appaltatore e i subappaltatori per le retribuzioni, i contributi previdenziali e i premi assicurativi; viene, tuttavia, introdotto, per queste somme, un divieto di compensazione integrale nei versamenti, per cui i codici tributo non accetteranno più, nell'F24, alcuno scambio con altri crediti del contribuente.

Si inserisce inoltre l'estensione del regime del reverse charge negli appalti d'opera: l'inversione contabile in materia di Iva viene quindi estesa alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni

strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili (articoli 1655 e 2222 del Codice civile). L'introduzione del reverse charge per tutte queste prestazioni d'opera è sottoposta al rilascio della autorizzazione di una misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea.

Imposta di bollo

Per l'omesso pagamento dell'imposta di bollo da 2 euro sulle fatture elettroniche, con operazioni non soggette a Iva per importi superiori a 77,47 euro, è già in vigore da domenica 27 ottobre l'innalzamento della sanzione dal 30% a 100 per cento. Questa era stata ridotta al 30% dal decreto crescita 2019 e ritornerà a questa misura dal 1° gennaio 2020.

Contante

La riduzione da 2.999,99 euro a 1.999,99 euro del limite consentito dei trasferimenti di denaro contante, a qualsiasi titolo e «tra soggetti diversi» (siano essi persone fisiche o giuridiche) decorrerà dal 1° luglio 2020, mentre l'ulteriore riduzione a 999,99 euro decorre dal 1° gennaio 2022.

Sanzioni Pos

Per la mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, con «carte di pagamento» (relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito), la sanzione amministrativa pecuniaria di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione, si applicherà dal 1° luglio 2020.

Un'altra novità che ha trovato spazio nel Decreto fiscale è rappresentata da un **credito d'imposta, pari al 30% delle commissioni** addebitate per le transazioni effettuate mediante carta di credito, debito o prepagata. Il nuovo credito d'imposta spetterà sulle commissioni dovute in relazione alle **cessioni** rese nei confronti dei consumatori privati **dal 1° luglio 2020**, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di **ammontare non superiore a 400.000 euro**.

Lotteria

La nuova sanzione amministrativa da 100 euro a 500 euro, applicabile all'esercente che al momento dell'acquisto, ai fini dell'estrazione a sorte dei premi previsti dalla lotteria nazionale, rifiuta il codice fiscale del contribuente o non trasmette i dati dell'operazione all'agenzia delle Entrate, sarà applicabile solo dal 1° gennaio del prossimo anno, in quanto solo da questa data dovrebbe essere operativa questa lotteria (articolo 1, comma 540, Legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Reati tributari

L'inasprimento delle pene per i reati tributari e le modifiche alla responsabilità amministrativa degli enti entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto fiscale. Non viene, dunque, più previsto il differimento di 15 giorni successivi all'entrata in vigore della legge di conversione.

Soglie penali

Sono invece stati interessati da un **abbassamento delle soglie di punibilità** i seguenti reati:

- **infedele dichiarazione (articolo 4 D.Lgs. 74/2000)**, essendo oggi previsto che si configuri il reato se nelle **dichiarazioni annuali**, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, vengono indicati **elementi attivi** per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente, **l'imposta evasa è superiore a euro 100.0000** e l'ammontare complessivo degli **elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al 10%** dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è **superiore a euro 2 milioni**. Non assume più rilevanza, dunque, la **precedente soglia dei 150.000 euro di imposta evasa** e il **limite di 3 milioni di euro di elementi attivi sottratti ad imposizione**
- **omesso versamento di ritenute dovute o certificate (articolo 10-bis D.Lgs. 74/2000)**, essendo oggi previsto che il reato si configuri a seguito dell'**omesso versamento di ritenute** per un ammontare pari a **100.000 euro** (e non più, quindi **150.000 euro**)

- **omesso versamento Iva (articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000)**, per potersi configurare il quale è oggi sufficiente l'**omesso versamento Iva di un importo pari a 150.000 euro** (in luogo della soglia di **250.000 euro** prima prevista).

Acconti

È entrata in vigore domenica 27 la norma che prevede che le due rate dell'acconto dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap dovranno essere calcolate, non più nella misura del 40% la prima e del 60% la seconda, ma nella misura del 50% ciascuna. La novità, però, non si applicherà per tutti i contribuenti, ma solo per i soggetti che contemporaneamente dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro ed esercitano attività economiche, per le quali sono stati approvati gli Isa. Questo nuovo metodo di calcolo dell'acconto si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese interessate agli Isa (articolo 5, 115 e 116, Tuir), come i collaboratori dell'impresa familiare o coniugale, i soci di società di persone, di società di capitali trasparenti o delle associazioni professionali (articolo 12-quinquies, commi 2 e 3, decreto legge 30 aprile 2019, n. 34).

Per il primo anno di applicazione, considerando che il primo acconto 2019, pagato lo scorso 30 settembre 2019, è stato pari al 40% del totale, non viene chiesto di pagare il 10% mancante con il secondo acconto, in scadenza il 2 dicembre 2019. Pertanto, quest'ultimo sarà pari a 50% del totale e non del 60%, come previsto prima del decreto fiscale.

Queste sono le principali novità introdotte dal decreto fiscale in attesa dell'approvazione della legge di Bilancio che avverrà entro il 31/12/2019 e che sicuramente porterà ulteriori modifiche e cambiamenti.

ARCHIMEDE SAS